



Europ Assistance Italia S.P.A.



Convenzione n. 41946Q

Stipulata ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

tra:

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

-di seguito chiamata "Europ Assistance" –

e

POLITECNICO DI MILANO con sede in Piazza Leonardo da Vinci, n°32, - 20133 Milano (MI) – P.IVA 04376620151 e C.F. 80057930150

- di seguito chiamata "la Contraente" -

per conto dei dottorandi della Contraente (di seguito chiamati "Assicurati") e avente ad oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione, alle quali gli Assicurati possono aderire in modo facoltativo sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

Nel caso di adesione, il rapporto tra gli Assicurati ed Europ Assistance sarà regolato:
dalle Norme che regolano la Convenzione in generale;
dalle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. 24104 (Parte II);
dal Modulo di Adesione Mod. AZ9453 (Allegato B) di cui Europ Assistance consegnerà fac-simile alla Contraente.

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle Garanzie rese da Europ Assistance, risponderà esclusivamente Europ Assistance stessa, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre alla Contraente in forza della Convenzione.

Edizione 15.05.2024



INDICE

INDICE

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE.....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	11
RECLAMI	12
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A - GLOSSARIO	1
ALLEGATO B - MODULO DI ADESIONE	1

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

La Contraente si impegna a consegnare/trasmettere ad ogni cliente, prima dell'adesione, l'Informativa precontrattuale, la documentazione precontrattuale e contrattuale di legge (Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS 41/2018 composto da DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Informativa sul trattamento dei dati) e a tener traccia dell'avvenuta consegna. La Contraente, al momento dell'eventuale adesione, si impegna a far sottoscrivere ad ogni cliente il Modulo di Adesione e a consegnare/trasmettere agli Assicurati ogni eventuale successiva modifica del Set Informativo.

La Contraente si impegna altresì a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance stessa in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

La Contraente si impegna a trattenere presso di sé gli originali del Modulo di Adesione e del questionario di coerenza debitamente compilato in ogni sua parte, regolarmente sottoscritti dagli Assicurati ed in caso di esplicita richiesta si impegna ad inviare ad Europ Assistance copia degli stessi.

Art. 2. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE

Se la Contraente è una società e se la società:

- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Convenzione si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa;
- si fonde con un'altra società, la Convenzione continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione;
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Convenzione continua con la nuova società.

Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la Contraente o l'acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per decidere se recedere dalla Convenzione. Per recedere dalla Convenzione Europ Assistance dovrà inviare alla Contraente o alla società che ha provveduto ad effettuare la comunicazione di intervenuta variazione una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se la società Contraente si scioglie o viene messa in liquidazione, la Convenzione cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.

Art. 3. - DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali. **La Contraente deve collaborare.**

Art. 4. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Contraente deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo. **Se la Contraente fa dichiarazioni inesatte o incomplete che impediscono ad Europ Assistance di calcolare correttamente il premio in relazione al rischio o ai rischi descritti, Europ Assistance può:**

- chiedere l'annullamento della Convenzione, se la Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli articoli 1892 e 1894 del Codice Civile;
- recedere dalla Convenzione, se la Contraente ha agito senza dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli articoli 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente deve informare Europ Assistance di ogni circostanza che aggrava il rischio. In questo caso, Europ Assistance può decidere di recedere dalla Convenzione, come previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se la Contraente informa Europ Assistance di circostanze che diminuiscono il rischio, Europ Assistance, a partire dalla data di scadenza della Convenzione o della rata di premio successiva a questa comunicazione, riduce il premio e rinuncia al diritto di recedere dalla Convenzione.

Art. 7. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del suo pagamento, la Contraente può recedere dalla Convenzione, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la raccomandata A/R della Contraente. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, rimborsa alla Contraente, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla Convenzione dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

Nel caso in cui la Contraente eserciti la facoltà di recedere dalla Convenzione, la stessa si impegna a non far sottoscrivere ai propri dottorandi ulteriori adesioni in data successiva alla data di efficacia del recesso.

Le Garanzie decorse prima della data di efficacia del recesso, saranno valide fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui la Contraente ha pagato il premio, senza possibilità di rinnovo.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 8. - PUBBLICAZIONI

Se la Contraente realizza delle pubblicazioni relative alla presente Convenzione, deve riportare la descrizione delle Garanzie e deve rispettare quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Reg. IVASS n. 41/2018. Nelle pubblicazioni la Contraente può riportare il marchio e il logo di Europ Assistance che deve richiedere ad Europ Assistance stessa. **Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da Europ Assistance stessa e, salvo diversi accordi scritti tra le parti, le pubblicazioni non riceveranno contributi da parte di Europ Assistance.**

Art. 9. - PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Il premio che la Contraente versa ad Europ Assistance è calcolato in base al numero di Assicurati che la Contraente dichiara di mettere in copertura nel corso dell'anno assicurativo.

La Contraente paga alla firma della presente Convenzione, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel Semplice Mod. 24103, come anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".

La presente Convenzione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Semplice Mod. 24103, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Semplice Mod. 24013.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. La Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Eventuali garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.

I premi devono essere pagati a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Europ Assistance Italia S.p.A. - IT36V0200805351000105898724** o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione, quest'ultima è rinnovata alle stesse condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 10. - PREMIO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO

La Contraente, nel momento in cui firma il Semplice Mod. 24103 e ad ogni rinnovo annuale, si impegna a pagare ad Europ Assistance il **Premio Annuo Anticipato di Euro 500,00**, (imposte incluse) e il **Premio Minimo Garantito Annuo di Euro 2.000,00** (imposte incluse)

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 11. - SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO

Europ Assistance e la Contraente stabiliscono come premio, che la Contraente dovrà anticipare ad Europ Assistance per ogni Assicurato che aderirà alla Polizza in ciascun anno di validità della Convenzione, **l'importo di Euro 500,00**. Questo premio è così suddiviso per garanzia:

Premio finito Annuale Euro **500,00** di cui imposte Euro 22,18.

- Ramo Assistenza (R18): Euro **150,00** di cui imposte Euro 13,64
- Ramo Malattia (R2): Euro **350,00** di cui imposte Euro 8,54

Art. 12. - ONERI FISCALI

La Contraente paga le imposte relative alla presente Convenzione tramite Europ Assistance. Infatti, le imposte sono incluse nel premio assicurativo.

Art. 13. - COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELLA CONVENZIONE

La Contraente, in caso di entrata in copertura di un avente diritto, si impegna entro le successive 24 ore a comunicare ad Europ Assistance il tracciato record precedentemente condiviso compilandolo in ogni sua parte ed inviandolo all'indirizzo e-mail Gateway.XFB@europassistance.it o con qualsiasi strumento informatico messo a disposizione da Europ Assistance.

La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione.

In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance per le prestazioni/garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.

Art. 14. - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio che la Contraente paga ad Europ Assistance quando firma il Sempio Mod. 24103, viene calcolato su un numero provvisorio di Assicurati. Alla fine di ciascun anno assicurativo o con la cadenza riportata sul Sempio, il premio viene regolato in base al numero degli Assicurati entrati in copertura nel periodo di riferimento. Europ Assistance emetterà un'appendice di regolazione di un importo pari alla differenza tra il premio inizialmente pagato dalla Contraente e quello che risulta dai nuovi conteggi in base al numero degli Assicurati.

La Contraente dovrà comunque pagare l'importo del premio minimo garantito indicato sul Sempio Mod. 24103, se previsto, indipendentemente dal numero di Assicurati entrati in copertura.

Europ Assistance invia l'appendice di regolazione alla Contraente.

La Contraente deve pagare l'importo indicato sull'appendice di regolazione nei 30 giorni successivi al suo ricevimento.

Se la Contraente, non comunica ad Europ Assistance gli Assicurati che sono entrati in copertura o non versa l'importo dell'appendice di regolazione nei termini stabiliti, Europ Assistance può concedere alla Contraente ulteriori 15 giorni per comunicare il numero degli Assicurati e/o pagare l'importo dell'Appendice di regolazione. Trascorso questo periodo, Europ Assistance considererà l'importo pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Sempio in conto o a garanzia del periodo oggetto di regolazione. Europ Assistance sospende la Convenzione fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente adempirà i suoi obblighi.

Europ Assistance ha comunque diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione della Convenzione.

In caso di mancata comunicazione degli Assicurati o di mancato pagamento dei premi indicati nelle appendici di regolazione, non dovuti a comportamento doloso della Contraente, Europ Assistance potrà indennizzare gli eventuali sinistri nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Sempio, e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).

Art. 15. - NUMERO TELEFONICO

Europ Assistance metterà a disposizione degli Assicurati per le richieste di assistenza le seguenti linee telefoniche:

- **800 776492** valido per telefonate dall'Italia;
- **02 58246358** valido per telefonate dall'Italia e dall'estero.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 16. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalla Convenzione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 17. - FORMA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione deve essere conclusa per iscritto. Ogni modifica o variazione della Convenzione deve essere fatta, provata e accettata per iscritto da Europ Assistance e dalla Contraente.

Art. 18. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente Convenzione si scioglie automaticamente se la Contraente non rispetta quanto indicato negli articoli “Documentazione per gli Assicurati”, “Diritto di verifica”, “Pubblicazioni”, “Legge regolatrice e giurisdizione”, “Forma della Convenzione”. In questo caso si applica l’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 19. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano la presente Convenzione.

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano la presente Convenzione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in questa Convenzione.

Per ulteriori dettagli la Contraente può visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Bielorussia, Russia** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.**

Attenzione!

Se sei una “United States Person” e sei a Cuba o in Venezuela, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 20. - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREMIO

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità della Convenzione, in presenza di fattori peggiorativi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aumento, su base annua, del tasso di inflazione italiana rispetto alla data di decorrenza della Convenzione o a successive modifiche del premio;
- deprezzamento del rapporto di cambio euro/dollaro rispetto alla data di decorrenza della Convenzione o a successive modifiche del premio,

le parti si impegnano ad incontrarsi per rinegoziare i premi, indipendentemente da ogni valutazione, sempre possibile, sull’andamento tecnico della Convenzione.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 21.1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per:

- svolgere l'attività di gestione del rapporto contrattuale con la contraente;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,² utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone sia su carta sia con il computer.

Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa³.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa. In generale, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

in qualsiasi momento può scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Art. 21.2 - CLAUSOLA PRIVACY

1. La Contraente si impegna a rendere nota l'Informativa Privacy di cui all'art. 21.1 ai soggetti appartenenti alla Sua organizzazione.
2. La Contraente si impegna altresì a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ex art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance.
Si impegna a far sottoscrivere in ogni sua parte dall'Assicurato il Modulo di Adesione - in cui è contenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute che riguardano l'assicurato stesso - che conserverà in originale presso di sé, mettendolo a disposizione della Compagnia a semplice richiesta.
Per le gestioni a distanza della Convenzione la Contraente si impegna a predisporre processi atti a garantire l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati relativi alla salute dell'assicurato e a mantenere disponibile la relativa prova di acquisizione, mettendola a disposizione della Compagnia a semplice richiesta.
La formulazione di acquisizione consenso che dovrà essere utilizzata è la seguente: *"Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati predisposta da Europ Assistance Italia e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Convenzione da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della Convenzione, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati"*.
3. La Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale. La Contraente garantisce, inoltre, che i dati personali comunicati ad Europ Assistance sono esatti e aggiornati e si impegna a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa così come indicato nella presente clausola.
4. Qualora la Contraente richieda ad Europ Assistance, con la finalità di valutazione della Convenzione sottoscritta, la trasmissione alla Contraente stessa e, se presente e richiesto, al Broker che ha intermediato la Convenzione, dei dati degli Assicurati che hanno attivato le garanzie, con evidenza della data di richiesta, della garanzia prestata e dei costi sostenuti, tale trattamento di comunicazione viene eseguito da Europ Assistance in adempimento al presente contratto. La Contraente e il Broker in qualità di Titolari del trattamento dei dati agli stessi comunicati dovranno fornire esaustiva informativa all'interessato, raccogliendo, se necessario, il relativo consenso. La Contraente manleva Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dei trattamenti di dati personali richiesti ai sensi della presente previsione.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 22. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi ad essa pertinenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, il contratto assicurativo e tutti i subcontratti da esso derivati, si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge.

PAGAMENTI

La Società assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sia nei rapporti diretti con la Contraente che con i suoi collaboratori ivi compreso l'eventuale broker assicurativo, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo del presente appalto sarà effettuato, come dichiarato dalla Compagnia, mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul seguente conto corrente dedicato intestato a: Europ Assistance Italia S.p.A. Banca - Unicredit – IBAN IT36V0200805351000105898724.

Come dichiarato dalla Compagnia, la persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente si intende:

Dott. FABIO CARSENZUOLA nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25.06.1976 - C.F.: CRSFBA76H25B300Z.

La Compagnia, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si impegna ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e/o codice unico di progetto (CUP) attribuito dalla Pubblica Amministrazione

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.



Europ Assistance Italia S.p.A.



“POLITECNICO DI MILANO”

Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione n. 41946Q stipulata
tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

POLITECNICO DI MILANO con sede in Piazza Leonardo da Vinci, n°32, - 20133 Milano (MI) – P.IVA 04376620151 e C.F. 80057930150

(di seguito per brevità – Contraente)

ALLE GARANZIE DESCRITTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PUOI ADERIRE
VOLONTARIAMENTE SE FIRMI IL MODULO DI ADESIONE.

Edizione 15.05.2024



PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	11
RECLAMI	12
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A - GLOSSARIO	1

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'Indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'Indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 6. - PREMIO

Premio finito Annuale Euro **500,00** di cui imposte Euro 22,18.

- Ramo Assistenza (R18): Euro **150,00** di cui imposte Euro 13,64
- Ramo Malattia (R2): Euro **350,00** di cui imposte Euro 8,54

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

Art. 7. - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREMIO

In occasione di ogni rinnovo della Polizza, Europ Assistance può modificare il premio assicurativo annuo considerando il tasso di crescita del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), sulla base dei dati ISTAT al settembre dell'anno solare in corso e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente.

Qualora la variazione dell'indice ISTAT sia superiore all'1,5% rispetto a quello dell'anno precedente, il premio sarà adeguato della percentuale corrispondente al delta tra i due periodi di osservazione.

L'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT potrà essere sia in aumento che in diminuzione. In quest'ultimo caso il premio non potrà mai essere inferiore al premio iniziale (alla data di adesione) di cui all'art. "Premio"

Il premio adeguato all'indice ISTAT ti verrà comunicato in tempo utile per poter inviare la disdetta alla Polizza se non vuoi accettare le nuove condizioni di premio.

A titolo esemplificativo:

Anno 1 (anno di acquisto della Polizza) ISTAT FOI = 104,5

Anno 2 (anno di osservazione), ISTAT FOI = 113,5

Variazione indice ISTAT: Inflazione = $[(\text{Indice Anno 2} - \text{Indice Anno 1}) / \text{Indice Anno 1}] * 100 = + 8,6\%$

Variazione indice ISTAT (FOI) dell'anno 2 rispetto all'anno 1 superiore all'1,5% = necessità di adeguamento del premio + 8,6%

Art. 8. - ONERI FISCALI

Il premio comprende anche le imposte che non dipendono da Europ Assistance e che sei tenuto a pagare per legge.

Art. 9. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Quando aderisci alla Polizza devi verificare di aver fornito informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance per il tramite della Contraente. Se non rispetti questi obblighi, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza.

Art. 10. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance, per il tramite della Contraente, eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 11. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio, o la rata di Premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12. - SEGRETO PROFESSIONALE

Devi liberare dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici che devono esaminare il tuo sinistro per il quale deve essere valutato il tuo stato di salute.

Art. 13. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 14. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Puoi richiedere ciascuna delle prestazioni elencate fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza quando ti trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Puoi richiedere le seguenti prestazioni in caso di infortunio, se hai una malattia o in caso di Covid-19 che deve colpire direttamente te.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Se hai una malattia e/o un infortunio puoi chiedere un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

➤ **Attenzione!**

Questo parere non è una diagnosi.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.

Se sei in Italia e hai bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al tuo domicilio dove alloggi.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa ti trasporta in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

➤ **Attenzione!**

Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.

Se devi fare una visita specialistica e vuoi sapere qual è il medico specialista più vicino, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo del medico, compatibilmente con le disponibilità locali.

4. RIENTRO SANITARIO

Se, a causa di una **malattia o un** a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, **è necessario trasportarti in un Istituto di cura attrezzato in Italia o farti rientrare al tuo domicilio oppure alla tua residenza nel tuo Paese di provenienza** la **Struttura Organizzativa provvederà**, con spese a carico di Europ Assistance, ad **organizzarne il rientro** con il mezzo e nei tempi che ritiene adatti alla tua situazione.

Europ Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella se devi stare sdraiato;
- **treno in prima classe** e, se necessario, con vagone letto;
- **autoambulanza.**

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Nel caso in cui il rientro alla sua residenza, con i mezzi sopra indicati risulti non compatibile con le condizioni cliniche dell'Assicurato, la prestazione verrà erogata fino al luogo più vicino alla residenza, sia esso un istituto di cura, albergo o casa di amici/familiari, dove il malato potrà essere accudito.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura al domicilio o nel suo Paese di residenza. Il trasporto della salma nel Paese di residenza dell'Assicurato verrà effettuato fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.**

5. RIENTRO CON UN FAMILIARE

Quando, successivamente alla prestazione di *"Rientro Sanitario"*, i medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria per te l'assistenza sanitaria durante il viaggio, ed un familiare desiderasse accompagnarti fino al luogo di ricovero in Italia o al tuo domicilio oppure alla tua residenza nel Paese di provenienza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per te. Europ Assistance potrà richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro verrà effettuato in Italia;**
- **fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 se il viaggio di rientro verrà effettuato verso l'Estero.**

6. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Quando sei da solo, nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, e vieni ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, **la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungerti.** Europ Assistance terrà a proprio carico solo il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di durata della Polizza.**

7. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Quando, **a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, tu, trovandoti in uno dei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, sei nell'impossibilità di occuparti dei minori di 15 anni che sono con te, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori e prendersene cura.** Europ Assistance terrà a proprio carico solo il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.**

8. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Quando, a causa di ricovero in Istituto di cura nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, tu non sei in grado di rientrare al tuo domicilio oppure alla tua residenza nel tuo Paese di provenienza con il mezzo inizialmente previsto, **la Struttura Organizzativa ti fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.**

9. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Quando le tue condizioni di salute, certificate da prescrizione medica scritta, non ti permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla tua residenza nel tuo Paese di provenienza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo ed Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese **(solo ed esclusivamente camera e prima colazione).**

La prestazione è erogata **per un massimo di tre giorni** dalla data stabilita per il rientro **fino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliero per Assicurato ammalato/infortunato.**

10. RIENTRO ANTICIPATO

Quando tu **devi rientrare alla tua residenza nel tuo Paese di provenienza prima della data** che avevi programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, **a causa della morte**, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, **di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora,** la Struttura Organizzativa provvederà a fornirti, con spese a carico di Europ Assistance, **un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica,** affinché tu possa raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto.

Europ Assistance terrà a proprio carico solo il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.**

Dovrai fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

B) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

Se, in seguito a **malattia improvvisa o ad infortunio**, devi sostenere nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro **rimborso** in base al massimale previsto.

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, **fino alla concorrenza del massimale di euro 30.000,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.**

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico **fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato**;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 200,00 per Assicurato**;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 200,00 per Assicurato**.

Attenzione!

Questa garanzia prevede uno scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II



Dove valgono le Garanzie?

Art. 15. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le garanzie si intendono tutti i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, **ad eccezione:**

- dell'eventuale diversa operatività indicata nelle singole prestazioni/garanzie,
- delle esclusioni indicate nelle prestazioni/garanzie;
- di quanto riportato all'Art. "Sanzioni Internazionali".

Nello specifico: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e i paesi che aderiscono al Trattato di Schengen. Questi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria ed eventuali paesi aderenti al trattato in seguito alla pubblicazione delle seguenti condizioni.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 16. - DECORRENZA E DURATA

Le garanzie decorrono dalle ore e dal giorno indicati sul Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso.

SEZIONE II – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 17. - ESCLUSIONI

• ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- dolo;
- colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;
- da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

- f. malattie nervose e mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive;
- g. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio del viaggio;
- h. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, sport che utilizzano veicoli a motore o natanti, sport aerei in genere, atti di temerarietà, relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- j. espianto e/o trapianto di organi;
- k. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- l. abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- m. malattie/infortuni derivanti dal virus dell'HIV
- n. tentato suicidio o suicidio.
- o. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19
- p. conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid-19.

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;

Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.

Non sono assicurati i viaggi:

- intrapresi per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme;
- intrapresi per svolgere attività professionali pericolose;
- intrapresi allo scopo di effettuare: visite, controlli, ricoveri, interventi chirurgici.

PAESI ESCLUSI

Non sono assicurati i viaggi nei seguenti paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

A) GARANZIA ASSISTENZA

Inoltre, per le singole prestazioni sono previste le seguenti esclusioni:

• RIENTRO SANITARIO

Sono escluse

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate in Italia;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

• RIENTRO CON UN FAMILIARE

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

• VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

• ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

- **PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO**
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
- **RIENTRO ANTICIPATO**
Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui non puoi fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

B) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti,
- le spese per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 18. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli puoi visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Bielorussia, Russia** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson**.

Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 19. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

- **LIMITAZIONI DI VIAGGIO**
Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la quale l'autorità governativa competente nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di risiedere, anche temporaneamente
- **VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE**
L'assicurazione vale per persone non domiciliate e non residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Tuttavia, per coloro che ottenessero la residenza in Italia in corso di validità dell'Assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla scadenza.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

- LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE**

Non puoi comprare questa polizza da Europ Assistance se:

- devi assicurare un viaggio già iniziato alla data di decorrenza della Polizza,
- vuoi prolungare il viaggio che hai già assicurato con un'altra polizza di Europ Assistance o altra Compagnia,
- vuoi aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza.

A) GARANZIA ASSISTENZA

- LIMITI**

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata dell'assicurazione.

- LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Europ Assistance non dovrà risarcire i danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

- LIMITI DI INTERVENTO**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile, inoltre, erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

B) GARANZIA SPESE MEDICHE

- SCOPERTO**

Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno scoperto del 20% sulle spese sostenute con un minimo di Euro 52,00 ed un massimo di Euro 2.600,00.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato
scoperto 20%

Euro 1000,00
Euro 200,00

danno indennizzabile/rimborsabile nei limiti del massimale

Euro 800,00 (Euro 1000,00 – Euro 200,00)

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 20. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) GARANZIA ASSISTENZA;

In caso di Sinistro, devi telefonare immediatamente e sempre alla Struttura Organizzativa ai numeri:

800 776492 valido per telefonate dall'Italia

(+39) 02 58246358 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la sola ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA devi chiamare la Struttura Organizzativa almeno 48 prima delle previste dimissioni dell'Istituto di cura chiamando il numero 02.58.28.69.81 oppure invia un fax al numero 02.58.38.45.78 con tutta la documentazione medica.

Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

B) GARANZIA RIBORSO SPESE MEDICHE

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, devi effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

*dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso spese mediche**" e inviando via posta:*

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di Polizza;
 - documentazione comprovante la data di ingresso in Italia;
 - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
 - in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
 - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
 - prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.*

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1915 Codice Civile italiano: *l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.*

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24. La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 776492 - 02 58246358

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 24104

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Convenzione ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Convenzione, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune Polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dalla Contraente della Convenzione, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Alla Contraente della Convenzione, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti

INFORMATIVA PRIVACY

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ASSICURATO:

- la persona fisica, nella sua qualità di Dottorando internazionale proveniente da Paesi UE o extra UE, domiciliata ma non residente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che soggiorni in modo continuativo per un anno nell'area Schengen e che svolga attività di studio/ricerca presso la Contraente ed il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione.
- la persona fisica, nella sua qualità di Dottorando internazionale proveniente da Paesi UE o extra UE, residente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, non iscritta al Servizio Sanitario Nazionale, che soggiorni in modo continuativo per un anno nell'area Schengen e che svolga attività di studio/ricerca presso la Contraente ed il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Convenzione che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, i rischi esclusi e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: **POLITECNICO DI MILANO** con sede in Piazza Leonardo da Vinci, n°32, - 20133 Milano (MI) – P.IVA 04376620151 e C.F. 80057930150

CONVENZIONE: il contratto tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato per conto dei dottorandi della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Convenzione è composta dalle Norme che regolano la Convenzione in generale, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

DOMICILIO: il Comune italiano ove è domiciliato l'Assicurato.

EUROP ASSISTANCE: la società di assicurazione, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FRANCHIGIA: parte dell'indennizzo, stabilito nella Garanzia, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INDENNIZZO: la somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

MASSIMALE: la somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE: il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE: Clausole della Convenzione che disciplinano gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

POLIZZA: il documento costituito dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

PREMIO: la somma dovuta ad Europ Assistance.

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

RESIDENZA: il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a tuo carico, con un minimo ed un massimo espressi in valore assoluto.

SIMPLO: documento che prova la Convenzione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

Viaggio: periodo di permanenza in Italia, Repubblica di San Marino, Stato città del Vaticano, risultante dalla documentazione di ingresso.